



Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. _____ del _____

2491 14/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

I Direzione: Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale

Servizio Affari Legali

2307

19/06/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA.

Il Funzionario Responsabile E.Q.

PREMESSO che, con deliberazione del Commissario *ad acta* con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 5 del 28/03/2023, è stato approvato il *Nuovo Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali a Legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Città Metropolitana di Messina*, il cui art. 3 prevede l’istituzione dell’Albo aperto degli Avvocati patrocinatori della Città Metropolitana di Messina, cui possono essere iscritti tanto professionisti singoli, quanto studi professionali associati, per l’affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi della Città Metropolitana di Messina;

CHE la tenuta di tale Albo è demandata al Servizio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte;

DATO ATTO che, con deliberazione del Commissario *ad acta* con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 7 del 07/06/2023, si è provveduto alla *Modifica del Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali a legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Città Metropolitana di Messina, approvato con deliberazione del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Metropolitano, n. 5 del 28/03/2023*;

CONSIDERATO che tale modifica si è resa necessaria in quanto sono intervenuti *medio tempore* due provvedimenti legislativi, quali:

- **il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, c.d. Codice dei contratti pubblici**, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023, il cui articolo 56, lettera h), ne esclude l’applicazione, ai sensi del precedente art. 13 co. 2, di concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- **la L. 21 aprile 2023, n. 49**, contenente Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 05 maggio 2023, al fine aggiornare, altresì, i parametri relativi ai compensi professionali riconoscibili, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria (art. 13);

CHE l'affidamento di tali servizi legali avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;

ATTESO che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n. 2730 e, più recentemente, Corte Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n. 162/PAR), il D. Lgs. n. 36/2023 (così come il precedente D.Lgs. n. 50/2016), implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui al succitato art. 13, applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

PRESO ATTO che per garantire il rispetto dei principi di cui al succitato art. 13, deve essere richiamata la Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", che ha precisato che laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- 1) **obbligo di pubblicità adeguata**, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;
- 2) **principi predeterminati per l'aggiudicazione**, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione "le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la **redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità**. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)";

CONSIDERATO che l'ANAC, con delibera n. 1158/2016, resa in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 dell'allora vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto

di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;

CHE, con la medesima delibera, l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi);

CHE l'ANAC ha ulteriormente ribadito i suddetti principi al punto 3.1.3 delle Linee guida n. 12 approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ove si afferma *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa. Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici (ratione temporis allora vigente, n.d.r.) è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco.”* Unitamente a tale indicazione, le linee guida hanno chiarito che la c.d. “short list” di professionisti dovrà favorire un effettivo confronto concorrenziale e dovrà essere auspicabilmente pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ferma restando la possibilità di aggiornarla in ogni momento. I profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: i) l'esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; ii) la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; iii) il costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali. È stata altresì evidenziata la necessità di motivare adeguatamente la scelta del legale inserito nell'elenco, possibilmente garantendo l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni legali, rispettando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico. Al contrario, l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre”;

RITENUTO che a tali fondamentali principi, benché enunciati dall'ANAC nelle deliberazioni n. 1158 del 9 novembre 2016 e n. 907 del 24 ottobre 2018, con riferimento all'art. 4 D.Lgs. n. 50/2016, ma che conservano la loro validità anche in relazione all'art. 13 del vigente D.Lgs. n. 36/2023, occorre dunque conformarsi per l'affidamento degli incarichi legali, predisponendo un avviso pubblico per la istituzione di un nuovo **“ALBO APERTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA”**;

CONSIDERATO che, l'art. 12 del Regolamento approvato con deliberazione n. 7 del 07/06/2023 del Commissario *ad acta* con i poteri del Consiglio Metropolitanano prevede che *Il compenso del professionista incaricato è determinato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 13.08.2022, n. 147, definiti ai valori minimi*;

CONSIDERATO che i professionisti iscritti All'albo dei legali di fiducia al momento dell'accettazione dell'incarico sono tenuti ad accettare anche il compenso preventivamente stabilito con la predetta deliberazione commissariale, atteso che si concretizza la pattuizione scritta del compenso prestabilito dall'Ente in relazione al valore della controversia ed all'Autorità Giudiziaria adita;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'albo *on line*, sul profilo committente dell'apposita sotto-sezione di "amministrazione trasparente" e nelle news del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni, al fine di darne la massima diffusione;

VISTI

- Il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- La l. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione);
- Il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. (c.d. decreto trasparenza);
- Il D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (c.d. codice dei contratti pubblici);
- La l. n. 49/2023 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali);
- La l.r. n. 48/1991ss.mm.ii.;
- La l.r. n. 30/200 ss.mm.ii.;
- La l.r. n. 5/2011;
- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- L'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- Lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, della insussistenza di conflitti d'interesse;

PROPONE

APPROVARE l'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO APERTO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, con valenza biennale, di professionisti singoli e studi professionali associati, esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per la rappresentanza e difesa in giudizio della Città Metropolitana di Messina, che, allegato al presente atto sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

APPROVARE lo Schema di Domanda di iscrizione all'Albo succitato, con valenza biennale, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente, che allegato al presente atto, sotto la lettera "B", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo *on line*, sul profilo committente "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti" e nelle news del sito istituzionale dalla data del presente provvedimento e fino al 21.07.2023 ferma restando la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui trattasi;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con Decreto con cui il Sindaco Metropolitan, su proposta del Dirigente della Direzione di questo Ente, conferirà ciascun incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26/2000;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile E.Q. del Servizio Affari Legali della I Direzione, Dott. Massimo Minutoli, tel. 0907761326, e-mail: m.minutoli@cittametropolitana.me.it;

CHE, per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

CHE il presente provvedimento può essere impugnato nei modi e termini di legge.

Il Funzionario Responsabile E.Q.
Dott. Massimo Minutoli
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

APPROVARE l'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO APERTO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, con valenza biennale, di professionisti singoli e studi professionali associati, esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per la rappresentanza e difesa in giudizio della Città Metropolitana di Messina, che, allegato al presente atto sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

APPROVARE lo Schema di Domanda di iscrizione all'Albo succitato, con valenza biennale, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente, che allegato al presente atto, sotto la lettera "B", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo *on line*, sul profilo committente "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti" e nelle news del sito istituzionale dalla data del presente provvedimento e fino al 21.07.2023 ferma restando la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui trattasi;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con Decreto con cui il Sindaco Metropolitano, su proposta del Dirigente della I Direzione di questo Ente, conferirà ciascun incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26/2000;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile E.Q. del Servizio Affari Legali della I Direzione, Dott. Massimo Minutoli, tel. 0907761326, e-mail: m.minutoli@cittametropolitana.me.it;

CHE, per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

CHE il presente provvedimento può essere impugnato nei modi e termini di legge.

La Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente

